

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 571

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e dal Ministro delle finanze

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, il capitale iniziale delle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'ENI, dell'Enel, dell'IRI e dell'INA è stato accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci.

La stessa modalità di accertamento del capitale iniziale risulta d'altra parte applicabile, in forza di quanto previsto dall'articolo 18 del citato decreto, alle società per azioni derivanti dalla trasformazione di altri enti pubblici economici deliberata dal CIPE.

È stata peraltro sottolineata l'esigenza di precisare il carattere provvisorio della determinazione adottata dal Ministro del tesoro e di rimettere l'accertamento definitivo ad apposita stima.

Il presente decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge, intende appunto fornire risposta all'esigenza sopra rappresentata.

In particolare, l'articolo 1, introducendo una parziale modifica del comma 2 del citato articolo 15, prevede che il capitale delle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici è determinato in via provvisoria con decreto del Ministro del tesoro ed è accertato definitivamente mediante stima effettuata da una o più società specializzate designate dal Ministro del tesoro.

L'articolo 2 dispone poi che il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie autorizzate in favore degli enti pubblici economici prima della trasformazione continui ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1992, anche alle emissioni effettuate dalle società derivate dalla trasformazione in parola.

I requisiti di straordinaria necessità ed urgenza prescritti dall'articolo 77 della

Costituzione sono ravvisabili nell'inderogabile esigenza di consentire ai nuovi organismi - che non potranno più fruire dei finanziamenti volti alla reintegrazione dei fondi di dotazione - mezzi finanziari più adeguati alle rispettive occorrenze.

Le scelte da ultimo operate dal Governo in materia di privatizzazioni con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono state estese alla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la quale con vari decreti-legge, non convertiti per decorso dei termini, sono state dettate disposizioni finalizzate a consentire lo svolgimento in regime privatistico delle attività produttive e commerciali affidate alla stessa Amministrazione.

Le peculiarità correlate alla natura di azienda autonoma hanno, peraltro, suggerito di considerare il quadro della trasformazione secondo un'appropriata ripartizione delle funzioni, attribuendo alla società per azioni, derivata dalla trasformazione, i compiti propri di una struttura civilistica e conservando allo Stato le funzioni che, costituendo esercizio di potestà inalienabili o vere e proprie attività amministrative, saranno espletate da un'apposita struttura, istituita presso il Ministero delle finanze nell'ambito delle preesistenti dotazioni organiche, cui sarà affidata anche la vigilanza sulle attività della società.

In relazione all'esigenza di salvaguardare il principio di concorrenzialità nell'area comunitaria, le restanti attività sono state riservate allo Stato, il quale potrà eventualmente assentirle in concessione, anche allo scopo di garantire, oltrechè una migliore efficienza, flussi d'entrata al bilancio.

Fatte salve le particolarità discendenti dalla specialità della trasformazione, con l'articolo 3 del decreto-legge si recepisce il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quadro delle procedure stabilite per la generalità delle trasformazioni, anche sotto il profilo tributario.

Per quanto concerne il funzionamento della società, in via transitoria ed in attesa della costituzione degli organi societari, continuerà ad operare il comitato istituito con il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, per evidenti esigenze di continuità.

Inoltre, con decreti interministeriali saranno individuati gli immobili non aventi carattere strumentale rispetto alle finalità della società e che, quindi, potranno essere acquisiti al patrimonio dello Stato, nonché indicate le procedure per il bilancio della stessa società e per i relativi rapporti di tesoreria, con specifico riguardo ai versamenti di carattere fiscale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

L'istituzione di un posto di dirigente generale di livello B presso il Ministero delle finanze comporta un onere stimabile in lire 150 milioni in ragione d'anno determinato come segue:

Stipendio iniziale e 13 ^a mensilità	L.	59.800.000
Indennità integrativa speciale e 13 ^a mensilità	»	17.300.000
Compenso incentivante	»	4.300.000
Compenso per lavoro straordinario	»	21.900.000
Oneri riflessi	»	9.500.000
Competenze peculiari del personale del Ministero delle finanze	»	37.200.000
		<hr/>
ONERE ANNUO . . .	L.	<u>150.000.000</u>

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, 20 maggio 1992, n. 293, e 21 luglio 1992, n. 345, recanti misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate, nonché dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, e 20 maggio 1992, n. 292, recanti rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'INPS.

Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1992.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società, nonché il processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci ed è accertato in via definitiva in base al valore della stima effettuata da una o più società specializzate designate dal Ministro del tesoro.»

Articolo 2.

1. Alle obbligazioni e titoli similari, che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 8 agosto 1992, n. 359, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1992, il trattamento fiscale già stabilito in materia in favore degli enti pubblici trasformati, limitatamente alle emissioni già autorizzate in favore degli enti suddetti prima della loro trasformazione.

Articolo 3.

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese la organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che può essere attribuito in concessione, e delle lotterie nazionali. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni, alla quale sono conferite le attività produttive e commerciali, nonchè le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma fermo quanto stabilito dal presente comma. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Il capitale iniziale della società derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonchè l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato.

3. In via transitoria e fino a quando non sarà nominato il consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonchè l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Con gli stessi decreti sono determinati i compensi spettanti al comitato e posti a carico della società. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma continuano ad applicarsi, anche in materia di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Presso il Ministero delle finanze è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il «Servizio per il lotto, le lotterie e il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

monopolio fiscale» per l'esercizio delle funzioni ed attività riservate allo Stato, al quale è preposto un dirigente generale di livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in 50 milioni per l'anno 1992 e in 150 milioni annui a decorrere dal 1993, si fa fronte, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Attività di controllo sul settore agricolo in relazione alla normativa comunitaria» e, per gli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992.

SCALFARO

AMATO, BARUCCI, GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI